

Residenza fiscale pagamento delle imposte

Focus n. 114 del 29 dicembre 2014

a cura di Studio Associato Bortolazzi & Borghesani partner BHR Group



Il Focus In Breve

L art. 2, comma 2, del TUIR considera residenti le persone che per la maggior parte dell'anno, ossia per un periodo di almeno 183 giorni (184 bisestile), anche non continuativi, rientrano in determinate ipotesi.

Ai fini delle imposte sui redditi l'art. 2, comma 2, del TUIR sancisce che si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

I criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono dettati dall'articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986 ("TUIR")



L'art. 2, comma 2, del TUIR sancisce che "ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile".

La residenza fiscale

La residenza fiscale viene riconosciuta quando, per la maggior parte del periodo dell'anno, cioè per più di 183 giorni, il soggetto soddisfa almeno uno sei seguenti requisiti:

- è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente;
- ha fissato in Italia il proprio domicilio, ossia la sede principale dei propri affari ed interessi (articolo 43, comma 1, del Codice civile);
- ha stabilito in Italia la propria residenza, ossia la dimora abituale (articolo 43, comma 2, del Codice civile).

Tali caratteristiche non sono alternative: se si verifica anche uno solo dei requisiti, si dovrà considerare il soggetto come residente fiscale in Italia. Se invece non si verifichi nessuno dei

requisiti, allora il soggetto non potrà essere considerato residente in Italia.

Ai fini delle imposte sui redditi, devono essere tassati in capo a un determinato soggetto tutti i redditi percepiti, indipendentemente dallo Stato in cui sono stati prodotti.



Per potersi iscrivere all'Anagrafe della popolazione residente è necessario stabilire la propria residenza o il proprio domicilio in un Comune del territorio dello Stato. Se si vuole, poi, procedere alla cancellazione dall'anagrafe, le persone fisiche che lo richiedono devono aver stabilito la propria dimora abituale all'estero e sono tenute all'iscrizione all'Anagrafe Italiana dei Residenti all'Estero (AIRE). La Circolare n. 304/E/1/2/705 del 2 dicembre 1997 inoltre stabilisce che "la

cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione all'AIRE non costituisce elemento determinante per escludere la residenza o il domicilio dello Stato, ben potendo, questi ultimi, essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici".

Così un contribuente che è stato assunto da una ditta americana dal 1° settembre 2014 e che decide di iscriversi all'Aire entro la fine dell'anno, deve valutare dove egli ha residenza fiscale per quell'anno.

Poiché egli è stato iscritto nell'Anagrafe della

popolazione residente in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta, egli verrà considerato fiscalmente residente in Italia nel 2014. Dovrà, pertanto, dichiarare in Italia anche i redditi prodotti negli USA anche se regolarmente assoggettati a tassazione in quel Paese. Egli subirà allora una doppia tassazione. Per le imposte pagate all'estero si genererà un credito d'imposta da far valere in sede di dichiarazione dei redditi in Italia.

Non bisogna dimenticare che ai fini della dichiarazione dei redditi è necessario indicare anche l'eventuale presenza di un conto corrente estero. Il contribuente dovrà essere assoggettato a Ivafe in Italia. In ogni caso l'obbligo di compilare il quadro RW scatta se il valore del conto corrente è uguale o superiore a 10.000 euro, mentre l'importo dell'Ivafe è fisso e pari a 34,20 euro. Quest'ultimo deve essere corrisposto solo con riferimento ai conti correnti e ai libretti di risparmio e soltanto se il valore medio di giacenza annuo è complessivamente superiore a 5.000 euro.